

## TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE

Il Tribunale riunito in Camera di consiglio il 4 aprile 2024 nelle persone dei magistrati:

dr.ssa S. Chiarantini - Presidente rel.

dr.ssa M. Gaggelli - giudice

dr.ssa S. Ciuffoletti - giudice onorario

dr. F. Miniati giudice - onorario

ha emesso la seguente

### Ordinanza

Visto il ricorso, presentato in data 17 marzo 2022 da R. B., nata a ... il ..., rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Ro.Va. del Foro di Roma (PEC:...) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in R., via V. E. I., n. 269, con cui, costituendosi con nuovo difensore, chiede la riassunzione del procedimento introdotto con ricorso depositato in data 5 febbraio 2019 con cui, dichiarata la propria disponibilità ad adottare un minore straniero, chiedeva, in via preliminare e pregiudiziale rispetto all'espletamento di qualsiasi attività istruttoria, di sollevare, ai sensi dell'art. 134 Cost. la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 29-bis L. n. 184 del 1983, al fine di far dichiarare tale norma costituzionalmente illegittima per contrasto con gli artt. 3, 24 e 117 Cost. (quest'ultimo con riferimento all'art. 6 CEDU), nella parte in cui non prevede che anche la persona non coniugata residente in I. o, quanto meno, il cittadino italiano non coniugato residente in I., possa presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero al Tribunale per i Minorenni del distretto in cui ha la residenza e chiedere che lo stesso dichiari la sua idoneità all'adozione.

Questo Tribunale, con ordinanza 26 novembre 2020, dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente, sollevava d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29-bis L. n. 184 del 1983 per contrasto con l'art. 117 Cost. con riferimento all'art. 8 CEDU, nella parte in cui non prevede che anche la persona non coniugata residente in I. possa presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero al Tribunale per i Minorenni del distretto in cui ha la residenza e chiedere che lo stesso dichiari la sua idoneità all'adozione.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 252/2021 del 23 dicembre 2021 dichiarava l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

Agendo, dunque, in riassunzione del procedimento, la ricorrente chiede che vengano valutate tre ulteriori questioni di illegittimità costituzionale degli articoli 29-bis, comma 1, L. n. 184 del 1983, laddove non consente alla persona non coniugata residente in I. di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale e 30 comma 1, L. n. 184 del 1983, laddove non consente l'emissione del decreto di idoneità all'adozione internazionale nei confronti della persona non coniugata, di cui siano positivamente riscontrate le attitudini genitoriali nel corso dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 29-bis, comma 3, L. n. 184 del 1983, chiedendo dunque nuova rimessione alla Corte costituzionale.

### **Svolgimento del processo**

La ricorrente e' cittadina italiana non coniugata, con lavoro a tempo indeterminato (nominata magistrata ordinaria con D.M. 2 ottobre 2009). Non ha pendenze penali di sua conoscenza e ha eseguito gli esami medici chiesti dal Tribunale per i Minorenni di Firenze, con esito negativo. Ha inoltre sostenuto la visita medico-legale che ne ha accertato la sana e robusta costituzione psico-fisica.

Il nucleo familiare di origine e' composto dai due genitori, ... (nata a ..., il ....) e ... (nato a ... il ...) e dalla sorella ... (nata a S., il (...)), professoressa associata di Letteratura Moderna e Contemporanea presso l'Università per Stranieri di Siena, non coniugata e senza figli. Tutti i componenti del nucleo familiare conoscono e supportano il progetto adottivo della ricorrente e sono stati informati anche della circostanza che il buon esito dell'istanza presentata dalla odierna ricorrente richiede la remissione degli atti alla Corte costituzionale e un contestuale giudizio di costituzionalità. Tutti i componenti del nucleo hanno prestato dichiarazione di consenso.

### **Motivi della decisione**

La ricorrente, appurato il carattere non decisorio della sentenza della Corte cost. n. 252/2021, propone a questo Tribunale tre nuove questioni di legittimità costituzionale, riguardanti:

A) Il contrasto degli artt. 29-bis, comma 1 e 30, comma 1, L. n. 184 del 1983 con l'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU:

a) In particolare, con riferimento all'art. 8 CEDU, nella misura in cui determinano un'illegittima interferenza nella vita privata, contraria al principio di proporzionalità, sia in relazione al ruolo svolto dall'Italia quale stato di accoglienza per effetto della stipulazione e ratifica della Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a l'Aja il 29 maggio 1993 (e limitato alla verifica delle attitudini a svolgere la funzione genitoriale), sia perché il mezzo (qualità di coniugato) nel perseguimento del fine (un'adozione che soddisfi il superiore interesse del minore straniero) non realizza adeguatamente benefici superiori ai sacrifici imposti agli altri diritti (quale quello di scegliere come organizzare la propria vita privata e di instaurare un

rapporto di filiazione con un minore in stato di abbandono in presenza di accertate capacità genitoriali);

b) Con riferimento all'art. 14 CEDU in ragione della discriminazione perpetrata nei confronti della persona non coniugata residente in I. rispetto allo straniero non coniugato stabilmente residente in uno S. aderente alla Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, al quale e' consentita dall'art. 40, comma 2, L. n. 184 del 1983 la richiesta di adozione di un minore italiano, qualora lo Stato italiano assuma, nell'ambito di un procedimento di adozione internazionale, il ruolo di Stato di origine in base a tale Convenzione.

B) Il contrasto degli artt. 29-bis, comma 1 e 30, comma 1, L. n. 184 del 1983 con gli artt. 2 e 3 Cost. In particolare:

a) con riferimento al principio di ragionevolezza declinato secondo il finitimo principio di proporzionalità, in quanto il mezzo (qualità di coniugato) nel perseguimento del fine (adozione che soddisfi l'interesse del minore straniero) non realizza adeguatamente benefici superiori ai sacrifici imposti agli altri diritti;

b) con riferimento al principio di ragionevolezza declinato secondo il finitimo principio di proporzionalità, poiché' le numerose ipotesi di adozioni consentite a persone non coniugate (art. 25, comma 5, art. 44, 36 comma 4 e 40 L. n. 184 del 1983) rendono del tutto sproporzionata la pretesa che il residente stabilmente in Italia, per aspirare all'adozione di un minore straniero debba modificare le proprie scelte di vita privata;

c) con riferimento al principio di ragionevolezza, declinato secondo il finitimo principio di proporzionalità, nella misura in cui lo Stato italiano, quale stato di accoglienza, assume un ruolo eccedente rispetto ai compiti assunti mediante la stipulazione e ratifica della Convenzione dell'Aja del 1993 e limitato alla verifica in relazione all'idoneità all'adozione da parte degli aspiranti genitori adottivi;

d) con riferimento al principio di uguaglianza nella misura in cui il requisito del coniugio non e' chiesto dall'art. 40 comma 2, L. n. 184 del 1983 per poter presentare la domanda con la quale lo straniero stabilmente residente in uno S. estero aderente alla Convenzione dell'Aja del 1993 chieda di poter adottare un minore italiano, mentre lo stesso requisito del coniugio preclude, invece, alla persona stabilmente residente in I. di potersi avvalere delle medesime procedure, in quanto non e' consentito alla stessa di presentare la domanda di dichiarazione all'idoneità

all'adozione internazionale e di ottenere il decreto che accerti quest'ultima, anche in caso di positivo riscontro delle attitudini genitoriali.

C) Il contrasto degli artt. 29-bis, comma 1 e 30, comma 1, L. n. 184 del 1983 con l'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 2, 5 e 15 della Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a l'Aja il 29 maggio 1993.

L'art. 29-bis, comma 1 e l'art. 30, comma 1 della L. n. 184 del 1983 secondo il ricorrente sono costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 1, lett. c), 2, 5 e 15 della Convenzione dell'Aja, laddove non consentono alle persone non coniugate, rispettivamente, di presentare domanda di idoneità all'adozione internazionale e di ottenere la pronuncia del decreto di idoneità, pur in presenza di attitudini genitoriali concretamente accertate nelle relazioni dei Servizi sociali:

a) In quanto determinano la violazione dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja, dove e' previsto che la Convenzione stessa si applichi allorché' un minore, residente abitualmente in uno Stato contraente e' stato o deve essere trasferito in un altro Stato contraente, a seguito di adozione nello Stato d'origine da parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello Stato di accoglienza;

b) In quanto determinano la violazione dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja nella misura in cui tale norma non richiama, accanto ai requisiti di idoneità e qualificazione dei futuri genitori il requisito del coniugio;

c) In quanto determinano la violazione dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja, precludendo la trasmissione delle relazioni dei Servizi sociali all'autorità centrale dello Stato di origine del minore e di proseguire con gli adempimenti previsti negli artt. 16 e 17 della Convenzione, qualora siano riscontrati i requisiti di idoneità e qualificazione all'adozione nei confronti di persona non coniugata abitualmente residente in I..

## **Diritto:**

Premessa in punto di riassunzione

Dalla ricorrente sono stati rispettati i requisiti per la proposizione del ricorso in riassunzione, con riproposizione della questione di legittimità costituzionale da parte dello stesso giudice a quo. Infatti, in conformità con quanto affermato da Corte cost. 225/1994, nel caso di specie, tutti e tre gli

elementi che caratterizzano la questione di legittimità costituzionale ora proposta sono diversi da quelli già indicati nella precedente rimessione.

Le norme impugnate sono parzialmente diverse, avendo la ricorrente qui sollevato la questione di legittimità costituzionale anche dell'art. 30, L. n. 184 del 1983. Mentre può essere ritenuto coincidente il parametro relativo alla norma costituzionale di riferimento, per come già prospettata d'ufficio da questo Tribunale (art. 117, Cost. e art. 8 CEDU), tuttavia il profilo sotto cui la questione è qui ricostruita è diverso, essendo incentrato sul principio di proporzionalità. Infine, diverse sono le argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta fondatezza della questione di legittimità costituzionale, come meglio specificato di seguito.

#### Sulla rilevanza

La questione è da considerarsi rilevante, essendo l'oggetto del presente giudizio relativo alle norme di cui agli artt. 29-bis e 30, L. n. 183 del 1984, perché queste costituiscono effettivo impedimento alla valutazione di idoneità adottiva delle persone non coniugate che dichiarano la propria disponibilità all'adozione di minori stranieri, come nel caso dell'odierna ricorrente. Oltretutto, come già rilevato anche nella precedente ordinanza, alla quale si rimanda, a seguito di apposita indagine psico-socio-familiare, sia sotto il profilo della consapevolezza del progetto adottivo che delle caratteristiche personalologiche/psicologiche della B. e perciò dell'attitudine ad adottare, è emerso un quadro rassicurante.

#### Sulla fondatezza delle questioni proposte di illegittimità costituzionale

##### Punto A)

Sul punto sub a), l'art. 8 della CEDU protegge la vita privata e familiare. La Corte Europea dei Diritti Umani ha nel tempo chiarito che la nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione è un concetto ampio, che comprende, tra l'altro, il diritto all'autonomia personale e allo sviluppo personale (cfr. P. v. UK, par. 61, e A, B e C c. Irlanda GC, n. 25579/05, par. 212, CEDU 2010). La ratio primaria dell'articolo 8 è quella di proteggere l'individuo da interferenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche. Qualsiasi ingerenza ai sensi del primo paragrafo dell'articolo 8 deve essere giustificata ai sensi del secondo paragrafo, ossia come "conforme alla legge" e "necessaria in una società democratica" per uno o più degli scopi legittimi ivi elencati. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte EDU, la nozione di necessità implica che l'ingerenza corrisponda a un'esigenza sociale pressante e, in particolare, che sia proporzionata a uno degli scopi legittimi perseguiti dalle autorità.

Come per ogni diritto relativo in ambito convenzionale, e' dunque necessario procedere attraverso una verifica che si incentra innanzitutto sull'inquadramento della questione sotto la cornice di tutela prevista dall'art. 8 (e in particolare sotto il profilo della vita privata, familiare, casa e corrispondenza). Successivamente si procede con l'analisi relativa alla sussistenza di una interferenza nel godimento dei diritti protetti dall'art. 8 e quindi alla valutazione della sua giustificazione in quanto conforme alla legge e necessaria in una società democratica per il perseguimento di uno degli scopi legittimi indicati dalla norma: sicurezza nazionale, pubblica sicurezza, benessere economico del paese, prevenzione di disordini o crimini, protezione della salute o della morale, protezione dei diritti e delle libertà altrui e infine proporzionata rispetto a tali scopi. Solo la verifica positiva di tutti questi punti permette di valutare la legittimità convenzionale di una norma ai sensi dell'art. 8 CEDU.

Occorre in primo luogo ricordare come l'articolo 8 non garantisce, ex se, ne' il diritto di fondare una famiglia ne' il diritto di adottare (cfr. F. c. France, cit., par. 32). Il diritto al rispetto della "vita familiare" non copre il mero desiderio di fondare una famiglia, ma presuppone l'esistenza di una famiglia (cfr. sentenza M. c. Belgio, sentenza del 13 giugno 1979, serie A n. 31, par. 31), o quanto meno la potenziale relazione tra, ad esempio, un figlio nato fuori dal matrimonio e il padre naturale (cfr. N. c. Finlandia (dic.), n. 27110/95, CEDU 1999-VI), o il rapporto che deriva da un vero e proprio matrimonio, anche se la vita familiare non e' ancora stata pienamente stabilita (cfr. A., C. e B. c. Regno Unito, sentenza del 28 maggio 1985, serie A n. 94, par. 62), o il rapporto che deriva da un'adozione legale e genuina (cfr. .../01 e 78030/01, par. 148, CEDU 2004-V).

Tuttavia, la Corte EDU ha a piu' riprese affermato che la nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione e' un concetto ampio che comprende, tra l'altro, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani (cfr. N. c. Germania, sentenza del 16 dicembre 1992, serie A n. 251-B, pag. 33, par. 29), il diritto allo "sviluppo personale" (cfr. B. c. Regno Unito, n. 44599/98, par. 47, CEDU 2001-I) o il diritto all'autodeterminazione in quanto tale (cfr. P. c. Regno Unito, n. 2346/02, par. 61, CEDU 2002-III).

Appare dunque chiaramente come all'interno della nozione di vita privata vada senz'altro ricompreso il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani, come parte del diritto allo sviluppo personale e del principio di dignità umana, intesa sotto la prospettiva del diritto di autodeterminazione. In tale prospettiva, la questione odierna puo' senz'altro ricadere all'interno dell'ambito dell'art. 8 CEDU.

Al contempo e' fuori di dubbio che la normativa in esame costituisca una interferenza nel godimento del suddetto diritto, impedendo alla persona non coniugata di poter accedere all'istituto dell'adozione internazionale. L'interferenza in questione e' prevista dalla legge.

Rimane dunque da procedere al vaglio relativo alla necessità dell'interferenza, in una società democratica e per il perseguimento di uno degli scopi legittimi indicati nel secondo comma dell'art. 8 della CEDU.

Sotto questo profilo occorre ricordare che per determinare se una particolare violazione dell'articolo 8 sia "necessaria in una società democratica", la Corte EDU bilancia gli interessi dello Stato membro con il diritto del richiedente (si veda la recente sintesi della giurisprudenza in materia in *V. e altri c. Repubblica Ceca* GC, par.par. 273-275). In una importante causa relativa all'articolo 8, la Corte ha chiarito che il termine "necessario" in questo contesto non ha la flessibilità di espressioni come "utile", "ragionevole" o "desiderabile", ma implica l'esistenza di una "pressante necessità sociale" a giustificazione della interferenza in questione. Spetta alle autorità nazionali effettuare la valutazione iniziale dell'impellente necessità sociale in ciascun caso; di conseguenza, e' rimesso agli Stati un certo margine di apprezzamento.

Tuttavia, la decisione statale rimane soggetta al controllo da parte della Corte EDU.

Una restrizione a un diritto convenzionalmente protetto non puo' essere considerata "necessaria in una società democratica" - società che vede tra le sue caratteristiche principali la tolleranza e l'ampiezza di vedute - a meno che non sia proporzionata all'obiettivo legittimo perseguito (*D. c. Regno Unito*, par.par. 51-53).

Così' definito il perimetro ermeneutico relativo alla necessità in una società democratica, ossia all'esistenza di una "pressante necessità sociale" a giustificazione della interferenza in questione, e' possibile procedere a tale valutazione.

Occorre fondare la nostra analisi sul "vero centro di gravità" dell'istituto dell'adozione, ossia sul minore e in particolar modo sulla valutazione dei suoi migliori interessi. E d'altronde, il principio della tutela dei migliori interessi del minore, secondo il paradigma giuridico che si e' costruito a partire dalla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia delle Nazioni Unite del 1989, deve essere interpretato nel senso di introdurre un obbligo per gli Stati di garantire che gli interessi delle persone minorenni siano al centro della governance e di tutti i processi decisionali che hanno un impatto sui bambini e le bambine.

In questo senso, la tradizionale visione della Corte costituzionale incentrava l'intera materia delle adozioni sull'argomento che "la finalità di un'educazione sostitutiva al meglio comporta la soddisfazione del bisogno di famiglia avvertito con forza dal minore, che richiede per la sua crescita normale affetti individualizzati e continui, ambienti non precari, situazioni non conflittuali" (Corte cost., sentenza n. 11 del 1981). Nella stessa sentenza, la Corte costituzionale introduceva il concetto

portante dell'adeguatezza in concreto della famiglia sostitutiva, ossia la ricerca della soluzione ottimale "in concreto" per l'interesse del minore. Dal criterio dell'adeguatezza in concreto, nota la Corte costituzionale, "discende, dunque, l'esigenza che siano conferiti al giudice poteri sufficienti a consentirgli di individuare la soluzione piu' idonea a soddisfare gli interessi del minore".

D'altronde, sempre a partire dalla centralità degli interessi del minore, come ben ricordato dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (si veda sent. Corte cost. 183/1994), la scelta di prevedere come regola la bigenitorialità (rimettendo solo a ipotesi residuali e "in casi particolari", la possibilità di adozione da parte di persone singole) non puo' essere ricondotta a una supposta esigenza di *imitatio naturae*. Tale esigenza, infatti, non risponde ad alcun vincolo giuridico a tutela diretta del minore e tradisce piuttosto il retaggio di una supposta logica naturalistica secondo una visione dogmatica della nozione di famiglia, ormai lontana dal diritto vivente e dai piu' recenti approdi giurisprudenziali.

Al contrario, tale regola di assoluta preferenza per le coppie (unite nel vincolo del matrimonio) appariva fondata sull'esigenza, da un lato di inserire il minore adottando in una famiglia che desse sufficienti garanzie di stabilità, e dall'altro di assicurargli la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori secondo il paradigma tradizionale della famiglia (Corte costituzionale, sent. 198/1986).

Proprio in questo snodo relazionale e affettivo della famiglia si rinviene il nucleo portante della nostra analisi in termini di necessità in una società democratica della preferenza assoluta accordata dal nostro ordinamento, in tema di adozione piena, per le coppie unite nel vincolo del matrimonio rispetto alle persone non coniugate.

Se, infatti, appare ancora oggi del tutto valida ed effettiva l'esigenza di individuare un contesto familiare che dia sufficienti garanzie di stabilità, per dirla con le parole della Convenzione europea sull'adozione dei minori, fatta a Strasburgo il 24 aprile 1967 (ratificata e resa esecutiva in base a L. 22 maggio 1974, n. 357), "*un foyer stable et harmonieux*" (art. 8 n. 2), non altrettanto puo' dirsi della necessità che questo ambiente stabile e armonioso sia necessariamente da rinvenirsi nella struttura familiare composta da una coppia unita nel vincolo del matrimonio.

E' d'altronde, la stessa Convenzione del 1967 a prevedere la facoltà (non l'obbligo) per gli Stati di introdurre la possibilità di adozione da parte di un solo adottante (art. 6 della Convenzione), riconoscendo cosi' implicitamente come la persona non coniugata possa costituire uno dei possibili *foyers stables et harmonieux* per il soddisfacimento del "bisogno di famiglia" del minore.

D'altronde e' il diritto vivente, cosi' come delineato nelle pronunce della Corte costituzionale, a imporre il superamento del paradigma della famiglia tradizionale, delineato dall'art. 29 della Costituzione, quale esclusivo modello di riferimento. In questo senso, la Corte costituzionale si trova a operare in un contesto di tutela multilivello dei diritti in costante dialogo reciproco, in particolare, con la Corte Europea dei Diritti Umani che ha nel tempo interpretato proprio il concetto di vita familiare delineato all'interno dell'art. 8 CEDU come il diritto di vivere insieme. La nozione di vita familiare, all'interno della giurisprudenza della Corte EDU, e' una nozione autonoma (M. c. Belgio, par. 31) che e' stata interpretata alla luce del principio di giurisprudenza evolutiva. Di conseguenza, l'esistenza o meno di una "vita familiare" e' essenzialmente una questione di fatto che dipende dalla reale esistenza in pratica di stretti legami personali (P. e C. c. Italia GC, par. 140). La Corte ha da tempo costruito una giurisprudenza in tema di vita familiare che si basa sulla considerazione dei legami familiari di fatto anche in assenza di un riconoscimento giuridico della vita familiare (J. e altri c. Irlanda, par. 56).

Oggi i nuclei familiari presentano caratteristiche di pluralismo sociale, culturale, identitario che sono un dato acquisito della vita sociale e comunitaria: il dato empirico attesta i mutamenti e l'evoluzione della società, ai quali il diritto si adegua attraverso l'interpretazione dottrinale e giudiziaria, che prende atto e rielabora le molteplici declinazioni del fenomeno familiare e dei suoi connotati continuamente mutevoli (coppie di fatto, coppie omosessuali, coppie di diverse nazionalità e religioni, "famiglie" monogenitoriali e famiglie "omogenitoriali"). Non esiste un unico tipo di famiglia ed accanto al modello per il quale la legge venne concepita sono andati affiancandosi una pluralità di tipi e di relazioni familiari, con un significativo apporto del fenomeno dell'immigrazione verso una società multiculturale. Grazie all'elasticità del modello costituzionale, che riconosce attraverso l'art. 2 Cost. le formazioni sociali all'interno delle quali si esplica la personalità dell'individuo, si e' realizzata in tempi rapidi una profonda trasformazione della disciplina in materia di famiglia e lo stesso concetto di famiglia si e' andato non soltanto allargando, ma approfondendo attraverso il riconoscimento di sostegni relazionali aperti. Sotto questo segno, vanno lette le recentissime sentenze della Corte costituzionale in tema di adozioni aperte (sent. n. 183 del 2023) e di estensione ad altri legami parentali degli effetti dell'adozione in casi particolari (sent. n. 79 del 2022), pronunce che danno atto del significato pregnante della rete familiare che si costruisce nel tempo intorno a un minore.

In questa direzione vanno letti i diversi interventi legislativi di riforma della disciplina giuridica della famiglia, in uno all'introduzione di modelli familiari alternativi: entrambi finalizzati al riconoscimento di nuove formazioni sociali ed alla tutela dei diritti dei singoli componenti, prescindendo dagli orientamenti sessuali ed attribuendo centralità al diritto di ciascuno ad una vita familiare.

Così' ricostruito il contesto sociale, sarebbe difficile sostenere che lo scopo legittimo perseguito dalle norme qui censurate sia in effetti la protezione dei diritti e delle libertà altrui (ossia del minore), posto che solo la valutazione in concreto dell'idoneità del contesto familiare, anche quando

monoparentale (e considerata anche la rete familiare aperta di riferimento) può servire lo scopo della rispondenza al principio del *foyer stable et harmonieux*. Resta che l'unico scopo legittimo perseguito dalle norme in esame sia la protezione della morale.

E dunque, alla luce del portato evolutivo suesposto, non appare sostenibile l'interpretazione del divieto imposto alle persone non coniugate di accedere all'adozione internazionale, come si trattasse di una pressante necessità sociale. È proprio la società, infatti, ad aver presentato nel tempo nuove forme e contesti entro cui si è modellato il concetto di famiglia e ad averne proposto le istanze di tutela di fronte alle Corti. È questa la pressante necessità sociale cui si deve trovare risposta.

Non appare, dunque, necessario in una società democratica, che poggia sui pilastri della tolleranza e dell'ampiezza di vedute (così, come ricordato, Corte EDU, D. c. Regno Unito, cit.), il divieto di accedere all'adozione piena internazionale da parte delle persone non coniugate. E ciò in ragione del fatto che tale restrizione non appare, in ogni caso, proporzionata all'obiettivo legittimo perseguito.

Su questo punto appare fondata l'ipotesi di violazione dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 8, in quanto l'impedimento alla valutazione di idoneità di persone non coniugate che dichiarano la propria disponibilità all'adozione di minori stranieri (al di fuori dei casi particolari di cui all'art. 44 L. n. 183 del 1984) non risulta necessario in una società democratica, in quanto non corrispondente a una pressante esigenza sociale perché sproporzionato rispetto allo scopo legittimo perseguito.

Così formulata la questione, questa appare non manifestamente infondata.

Sul punto sub b) non appare, invece, fondata la censura relativa all'art. 117 Cost. in relazione all'art. 14 CEDU. In particolare, la norma di cui all'art. 14 della Convenzione non esprime un diritto autonomo, ma relazionale e deve, dunque, sempre essere riferito alla discriminatorietà nel godimento di un altro diritto sancito dalla Convenzione. L'unica ipotesi degna di considerazione ai fini qui proposti è dunque quella di leggere l'art. 14 CEDU in relazione all'art. 8 CEDU. Così intesa la riflessione, la ricorrente rinviene una discriminazione perpetrata nei confronti della persona non coniugata residente in I. rispetto allo straniero non coniugato stabilmente residente in uno S. aderente alla Convenzione dell'Aja del 1993, al quale è consentita dall'art. 40, comma 2, L. n. 184 del 1983 la richiesta di adozione di un minore italiano, qualora lo Stato italiano assuma, nell'ambito di un procedimento di adozione internazionale, il ruolo di Stato di origine del minore. E tuttavia tale trattamento eventualmente differenziale non è idoneo a fondare un giudizio di discriminatorietà della normativa italiana che detta unicamente le linee procedurali in caso di adozione di un minore italiano da parte di stranieri residenti in uno degli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja. La possibilità (e le modalità) di adozione da parte di persone non coniugate, infatti, continueranno a essere definite dalla normativa degli Stati di residenza degli stranieri. Se il singolo Stato di residenza

permette o meno l'adozione a persone non coniugate, infatti, dipende unicamente dalla normativa del singolo Stato (cui la Convenzione dell'Aja ha lasciato, su questo punto, totale autonomia regolamentare), su cui l'Italia non ha alcun potere di ingerenza normativa.

Punto B)

Sub a) Per ciò che concerne il profilo riportato sub a), l'argomentazione può senz'altro ricondursi a quanto supra detto in tema di articolo 8 CEDU e nello specifico alla considerazione che l'art. 2 Cost. sia da interpretarsi come il generale riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo "sempre più avvertiti dalla coscienza contemporanea come coesenziali alla dignità della persona" (Corte cost. sent. 388/1999). In tale prospettiva l'art. 2 non costituisce parametro autonomo, piuttosto integra e completa l'interpretazione sopra svolta in tema di articolo 8 CEDU.

Sub b) Quanto al profilo riportato sub b) occorre qui richiamare le argomentazioni già svolte da questo Tribunale nella prima ordinanza di rimessione, agli atti della presente procedura di ricorso in riassunzione della causa, ossia che:

L'argomentazione basata sul giudizio di uguaglianza, seppur a prima vista seducente, si scontra con la valutazione delle differenze fattuali, sociali e giuridiche tra le due posizioni che non si basano, come giustamente notato dalla ricorrente, sul mero requisito fattuale della residenza, ma sulla rilevanza che deve necessariamente acquisire, nell'ottica dell'interesse superiore del minore, una situazione legittimamente costituitasi all'estero. In questo senso l'affermazione secondo cui "è irragionevole far discendere da una scelta personale di vita una differenziazione di accesso all'istituto delle adozioni internazionali" è destituita di fondamento, posto che sono esattamente le scelte di vita a comportare conseguenze giuridiche (in questo caso in virtù del diritto internazionale privato) e a costituire la base di quella nozione di dignità che ha nel diritto all'autodeterminazione, ossia a potersi dare un progetto di vita che si può realizzare attraverso azioni che incidano sulle prospettive future, il suo fulcro e la sua piena realizzazione.

Questa argomentazione si incentrava sulla supposta discriminazione dei residenti in I., rispetto al caso dell'art. 36, comma 4 L. n. 183 del 1984, richiamato anche nel ricorso in riassunzione come ipotesi di adozioni consentite a persone non coniugate in Italia, ma si attaglia anche agli altri casi riportati, in ragione delle diverse rationes che sottendono ai casi di adozione da parte di uno dei coniugi in caso di separazione tra coniugi affidatari in affidamento pre-adoattivo e il caso dell'adozione in casi particolari.

Sub c) Per quanto riguarda i profili sub c), parimenti occorre far riferimento alle ampie argomentazioni svolte in tema di disponibilità della scelta di politica del diritto rimessa al legislatore

italiano in materia di adozione delle persone non coniugate all'interno dei confini dell'ordinamento interno, che qui si riportano per comodità: ... appare necessario valutare la disponibilità della precipua scelta di politica del diritto rimessa al legislatore italiano in materia di adozione delle persone non coniugate all'interno dei confini dell'ordinamento interno. Occorre insomma valutare se il testo costituzionale o altra normativa internazionale o sovranazionale limiti la disponibilità di tale scelta o la orienti verso l'inclusione della possibilità di adozione da parte delle persone non coniugate.

A tal fine, vale la pena richiamare Corte Cost. sent. 183/1994 che, nel decidere la questione opposta (ossia l'incostituzionalità dell'art. 6 della Convenzione europea in materia di adozioni di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dall'Italia con L. 22 maggio 1974, n. 357 in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 Cost., "nella parte in cui permette senza limiti l'adozione di un minore di età da parte di un solo adottante") ha affermato, da un lato che: "e' altrettanto certo che la norma pattizia non conferisce immediatamente ai giudici italiani competenti il potere di concedere l'adozione di minori a persone singole fuori dai limiti entro cui tale potere e' attribuito dalla legge nazionale, e nemmeno puo' essere interpretata nel senso di vincolare il legislatore italiano ad ammettere senza limiti l'adozione del singolo", dall'altro ha aperto alla possibilità di una scelta legislativa, di stretta politica del diritto, considerata legittima. La Corte costituzionale, infatti, nella stessa pronuncia, ha sostenuto che: "i principi costituzionali richiamati nell'ordinanza di rimessione non vincolano l'adozione dei minori al criterio dell'*imitatio naturae* in guisa da non consentire l'adozione da parte di un singolo se non nei casi eccezionali in cui e' oggi prevista dalla L. n. 184 del 1983. Essi esprimono una indicazione di preferenza per l'adozione da parte di una coppia di coniugi, essendo prioritaria l'esigenza, da un lato, di inserire il minore in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità, e dall'altro di assicurargli la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori" (Corte Cost. sent. n. 198/1986)". Questa indicazione trova conferma anche nella Convenzione di Strasburgo, prosegue la Corte costituzionale nella stessa pronuncia del 1994, laddove all'art. 6 "prevede, nell'ordine delle preferenze generalmente ammesse, prima l'adozione da parte di una coppia, poi l'adozione da parte di una persona singola, e il successivo art. 8, par. 2, dispone che l'autorità competente degli Stati 'anetterà una particolare importanza a cio', che l'adozione procuri al minore un *foyer stable et harmonieux*" (cfr. sentenza n. 11 del 1981). Fermo questo criterio di preferenza (ribadito nel preambolo della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176), gli artt. 3, 29 e 30 Cost. non si oppongono a un'innovazione legislativa che riconosca in misura piu' ampia la possibilità che, nel concorso di speciali circostanze, tipizzate dalla legge stessa o rimesse volta per volta al prudente apprezzamento del giudice, l'adozione da parte di una persona singola sia giudicata la soluzione in concreto piu' conveniente all'interesse del minore."

La ricorrente, in una nota, afferma come il quadro sociale e normativo sia radicalmente mutato dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 183/1994. E, invero, occorre valutare questo cambiamento.

Vero e' che il mutato quadro normativo, soprattutto internazionale, al di là della facoltà espressamente prevista nell'art. 2 della Convenzione Aja del 1993 (che si ricorda l'Italia ha ratificato solo nel 1998), vede ormai un consensus internazionale che accorda pari dignità alle adozioni da parte di persone non coniugate. Questo e' vero anche nella ricostruzione che si rinviene all'interno delle sentenze della Corte EDU (1) che pure continua ad ammettere il margine di apprezzamento degli Stati in questa materia, segnalando, pero', che, all'interno del Consiglio d'Europa, la maggioranza dei Paesi membri prevede una qualche forma di adozione per persone non coniugate (e includendo espressamente l'Italia fra questi, in particolare fra i Paesi con la normativa piu' limitativa, da ultimo nel caso S. v. Switzerland, n. 25762/07, 10 giugno 2010).

In breve, nonostante l'ampio consenso europeo (e internazionale, dato che secondo l'ultimo rapporto ONU: Child Adoption, Trends and Policies, 2009, a livello globale sono 100 i Paesi che ammettono le adozioni di persone non coniugate e solo 15 quelli che le vietano), questo non basta ad annullare completamente il margine di apprezzamento rimesso agli Stati in questa materia in base al diritto internazionale.

Infine, il consenso internazionale verso un riconoscimento di pari dignità alle persone non coniugate in materia di adozione e' stato confermato nella versione riveduta della Convenzione Europea sull'Adozione dei Minori, fatta a Strasburgo, 27 novembre 2008 ed entrata in vigore nel 2011. L'Italia non ha firmato, ne' ratificato tale versione rivista della Convenzione, non manifestando allo stato la volontà di vincolarsi a tale orientamento.

Infine, la disponibilità politica della scelta su questi temi, e' stata confermata nella recentissima sentenza Corte Cost. n. 230 del 2020 (sulla questione, diversa ma affine, della omogenitorialità e fecondazione medicalmente assistita), quando la Corte ricorda che l'obiettivo del riconoscimento del diritto ad essere genitori di una coppia omosessuale e': "perseguibile per via normativa, implicando una svolta che, anche e soprattutto per i contenuti etici ed assiologici che la connotano, non e' costituzionalmente imposta, ma propriamente "attiene all'area degli interventi, con cui il legislatore, quale interprete della volontà della collettività, e' chiamato a tradurre ... il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale" (sentenza n. 84 del 2016)".

Sub d) Infine, sul punto sub d) puo' essere reiterata l'argomentazione già svolta sopra in ambito di art. 14 in relazione all'art. 8 della CEDU per giungere al giudizio di non fondatezza della questione. In questo punto, infatti, la ricorrente lamenta una violazione del principio di uguaglianza in relazione alle posizioni, supposte analoghe, della persona non coniugata residente in I. rispetto allo straniero non coniugato stabilmente residente in uno S. aderente alla Convenzione dell'Aja del 1993, al quale e' consentita dall'art. 40, comma 2, L. n. 184 del 1983 la richiesta di adozione di un minorene italiano, qualora lo Stato italiano assuma, nell'ambito di un procedimento di adozione internazionale, il ruolo di Stato di origine del minore. E tuttavia, come ricordato supra, la normativa

italiana detta unicamente le linee procedurali in caso di adozione di un minore italiano da parte di stranieri residenti in uno degli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja, con possibilità per ogni singolo Stato di permettere o meno l'adozione a persone non coniugate in piena autonomia normativa.

Punto C)

Sul punto, in tema di fondatezza della questione, occorre ribadire, come già ricordato, che la Convenzione dell'Aja, in tema di aspiranti/e genitori/e adottivi/o, opta per una dicitura ampia, rimettendo alla legislazione interna dei singoli Stati la decisione di dettaglio in merito a tale questione.

Lo stesso Explanatory Report della Convenzione, commentando l'art. 2 sezione 1, afferma che, le scelte di dettaglio in merito a chi possa adottare e come "non rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione e devono essere risolte in base al diritto interno di ciascuno Stato contraente" (The Hague Conference on Private International Law - HCCH, Explanatory Report on the Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption, par.82, p. 56).

In questa prospettiva, lo Stato italiano si è indirizzato verso una normativa di dettaglio che apre alle adozioni da parte di persone single in una serie di casi, come ricordato dalla stessa ricorrente. Da un lato, dunque, non è possibile desumere dal dettato della Convenzione un obbligo all'apertura necessitata all'adozione da parte di persone non coniugate (né, a fortiori, è possibile desumere dalla Convenzione un obbligo relativo alle modalità entro cui questa apertura debba essere normata), dall'altro lo Stato italiano ha, in effetti, introdotto nel proprio ordinamento una serie di ipotesi di adozione da parte di persone non coniugate (come a esempio nell'art. 44, lett a), c), d), 47, 25 comma 5 L. n. 184 del 1983) che costituiscono una libera adesione al paradigma lasciato aperto dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja.

La questione, in questi termini, appare, dunque, non fondata.

Conclusioni

Per le sopra ricordate ragioni, esclusa la fondatezza delle questioni sollevate al punto A) limitatamente al profilo sub b), e ai punti B) e C), per i motivi sopra articolati, ad avviso di questo Tribunale, resta non esclusa la fondatezza della questione sollevata al punto A), in relazione al motivo sub a), per il contrasto tra gli artt. 29-bis comma 1 e 30, comma 1 della L. n. 183 del 1984 e

l'art. 117 Cost. con riferimento all'art. 8 CEDU (non anche all'art. 14 CEDU), nella parte in cui limitano il diritto alla vita privata, ossia il diritto di stabilire relazioni, senza la giustificazione di una pressante esigenza sociale e quindi in violazione del principio di proporzionalità, non prevedendo che anche la persona non coniugata residente in I. possa presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero al Tribunale per i Minorenni del distretto in cui ha la residenza e chiedere che lo stesso dichiari la sua idoneità all'adozione e pertanto deve sollevarsi questione di legittimità costituzionale.

(1) Invero, la giurisprudenza di Strasburgo su questa materia si è incentrata, da un lato, sulla tutela della continuità degli status transnazionali familiari, dall'altro ha garantito una tutela antidiscriminatoria in quei paesi che ammettono l'adozione a persone non coniugate, per esempio ritenendo violato l'art. 8 (diritto alla vita privata e familiare) in connessione con l'art. 14 (divieto di discriminazione) in casi in cui la persona non coniugata non era stata ritenuta idonea in quanto omosessuale (E.B. v. France, n. 43546/02, 22 gennaio 2008 (Grand Chamber)), non rinvenendo una violazione degli stessi articoli, in caso di una discriminazione per età di una persona non coniugata (S. v. Switzerland, cit.). Ancora, la Corte ha ritenuto violato l'art. 8 della Convenzione in un caso di adozione da parte di una persona non coniugata in Turchia, dove la legislazione permetteva tale tipo di adozioni, ma non indicava espressamente la possibilità della registrazione del nome della madre adottiva al posto di quello della madre biologica, rimettendo tale discrezionalità alle corti (G. c. Turquie, n. 4789/10, 20 aprile 2015). La Corte conferma il margine di apprezzamento rimesso agli stati nel bilanciamento e nella composizione degli interessi concorrenti della madre biologica, della madre adottiva e del bambino, ma una protezione effettiva (in particolar modo per ciò che attiene all'interesse del minore, considerato preminente) richiede un quadro giuridico e legislativo chiaro. In mancanza, l'incertezza giuridica esistente è tale da provocare una situazione di ansia e insicurezza in relazione all'identità del minore, in aperta violazione dell'art. 8 della Convenzione. Questi sono i confini dell'attuale giurisprudenza della Corte EDU in questa materia.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 134 Cost. e gli artt. 25 e ss. della L. 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 6 e 29-bis della L. 5 maggio 1983, n. 184, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29-bis, comma 1, L. n. 183 del 1984, laddove non consente alla persona non coniugata residente in I. di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale e 30 comma 1, L. n. 183 del 1984, laddove non consente l'emissione del decreto di idoneità all'adozione internazionale nei confronti della persona non coniugata, di cui siano positivamente riscontrate le attitudini genitoriali nel corso dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 29-bis, comma 3, L. n. 184 del 1983 per contrasto con l'art. 117 Cost. con riferimento all'art. 8 CEDU, in quanto detti limiti non sono giustificati da una pressante esigenza sociale e perciò non appaiono proporzionati allo scopo legittimo perseguito.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il procedimento in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e gli avvisi di legge (notifica alla ricorrente al suo domicilio e al difensore, comunicazione al P.M.M, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento).

Conclusione

Così' deciso in Firenze, 4 aprile 2024

Il Presidente rel. est.: Chiarantini

Il g.o. est.: Ciuffoletti